



Decreto Dirigenziale n. 224 del 05/12/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

.LGS. 152/06 E SUCC. MODD. ED INTT. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLA DITTA:CALCESTRUZZI IRPINI SPA ATTIVITA': "ESTRAZIONE DI VAGLIATURA, DI FRANTUMAZIONE E DI MOLINATURA DI MATERIALE CALCAREO" SETTORE CAVE E "PRODUZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO" SETTORE BITUME. SEDE: VIA MACCHIA DI MEROLA DEL COMUNE DI SALZA IRPINA (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta e succ. modd. ed intt., disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. mm. e ii. o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE, con DD.DD. nn. 210 e 211 del 10/12/2004, la ditta Calcestruzzi Irpini s.p.a è stata autorizzata ai sensi del D.P.R. 203/88 per le attività di “estrazione di vagliatura, di frantumazione e di molinatura di materiale calcareo”- settore cave e “produzione conglomerato bituminoso” – settore bitume per lo stabilimento sito alla loc.tà Macchia di Merola del Comune di Salza Irpina (Av);
- CHE con nota prot. n. 734450 del 10/09/2010 la ditta, come sopra generalizzata ha prodotto istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 8 e dell'art. 281 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e succ. mm. e ii. per l'attività di cava e produzione conglomerati bituminosi (già autorizzati con DD.DD. nn. 210 e 211 del 10/12/2004) esercitata nello stabilimento ubicato alla loc.tà Macchia di Merola del Comune di Salza Irpina (Av);
- CHE ad essa sono allegati:
- il progetto e la relazione tecnica a firma dell'ing. Carmine Speranza iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Avellino al n. 85/B e del dr. Francesco Chirola iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n. 1668 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e succ. mm. e ii. e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:
 - a. l'impianto:
 - I. è esistente secondo definizione dell'art. 268 lett.i d.lgs. 152/2006 e succ. modd. ed intt.;
 - II. è in esercizio in forza dei DD.DD. nn. 210 e 211 del 10/12/2004, ma avendo la ditta apportato modifiche sostanziali rispetto alle autorizzazioni già rilasciate, si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 6 del medesimo decreto legislativo;
 - b. dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
 - c. CHE con prot. n. 772407 del 24/09/2010 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 28/10/2010;
 - d. CHE in tale seduta la Conferenza dei Servizi, esaminato il progetto così come proposto, anche in via istruttoria, e preso atto delle dichiarazioni rese a verbale dei tecnici della ditta (geom. Mauro Mele e del responsabile d'Azienda sig. Attilio Piano) “che l'attività di recupero inerti, già autorizzata in procedura semplificata, è sospesa fino a nuova comunicazione” e della dichiarazione del biologo, consulente della ditta, dr. Chirola, in merito alle C.O.V. che sono tutte di classe II e che il benzo-apirene risulta in concentrazione non rilevabile, esprime unanime parere favorevole;
 - e. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)”, gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
 - f. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);
 - g. CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 876321 del 3/11/2010;

- h. CHE con successiva nota acquisita agli atti del Settore prot. n. 556083 del 15/07/2011 la ditta Calcestruzzi Irpini s.p.a. ha comunicato che l'azienda, per logiche di assetto e ridistribuzione degli impianti, a cui afferiscono i punti di emissione e per garantire un ottimale abbattimento degli inquinanti stessi, ha apportato ulteriori modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 152/2006;
- i. CHE con nota prot. n. 584885 del 26/07/2010 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 29/09/2011;
- j. CHE in tale data la seduta è andata deserta, ma stante la presenza del rappresentante dell'Amministrazione Comunale, si è acquisito il proprio parere favorevole sotto l'aspetto urbanistico, di agibilità e di destinazione d'uso ove si svolge l'attività;
- k. CHE con nota prot. n. 733244 del 29/09/2011 l'ASL di Avellino ha trasmesso il proprio parere favorevole per quanto di competenza, a condizione che le acque reflue civili vengano convogliate nelle fogna comunale;
- l. CHE con nota acquisita agli atti del Settore prot. n. 775216 del 4/10/2011 l'ARPAC ha trasmesso il pagamento effettuato dalla ditta ai sensi della D.G.R. n. 750/2001, pari a € 3.831,80 (tremilaottocentotrentuno/80);
- m. CHE con nota prot. n. 744057 del 4/10/2011 il Settore, valutato il progetto così come proposto ed i pareri degli Enti comunque acquisiti, ha ritenuto di poter procedere all'emissione del provvedimento autorizzatorio;
- n. CHE con D.D. n. 96 del 31/05/2010 la G.R.C. – Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino – ha autorizzato la ditta Calcestruzzi Irpini s.p.a. ai sensi dell'art. 89¹⁵ delle norme di Attuazione del Piano Regionale Attività estrattiva ad eseguire il progetto per la prosecuzione dell'attività stessa relativa all'incremento del 20% della superficie e volumetria legittimamente autorizzati con DPGR n. 868 del 13/02/1991 delle cave di calcare site alla loc.tà Macchia di Merola del Comune di Ariano Irpino per una superficie complessiva di mq. 45,600;
- o. CHE la succitata autorizzazione ha la validità di anni tre.

RITENUTO:

- potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 8 ed art. 281 del D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dalla stabilimento destinato all'attività di "estrazione di vagliatura, di frantumazione e di molinatura di materiale calcareo"- settore cave e "produzione conglomerato bituminoso" – settore bitume esercitata nello stabilimento ubicato alla loc.tà Macchia di Merola del Comune di Salza Irpina (AV);

VISTI:

1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
8. i DD.DD. nn. 210 e 211 del 10/10/2004;
9. il D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt.;
10. il D.D. n. 96 del 31/05/2010;
11. la DG.R. n. 447 del 08/09/2011;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi, ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento,

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di revocare i DD.DD. nn. 210 e 211 del 10/10/2004;

- 3) di rilasciare l'autorizzazione definitiva con durata pari all'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciata dal competente Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, allo stato con scadenza al 31/05/2013 e comunque in caso di rinnovo o di nuova autorizzazione non superiore a quindici anni ai sensi dell'art. 269 comma 8 ed art. 281 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, in favore della ditta Calcestruzzi Irpini s.p.a per le emissioni derivanti dall'attività di "estrazione di vagliatura, di frantumazione e di molinatura di materiale calcareo" - settore cave e "produzione conglomerato bituminoso" - settore bitume da esercitarsi nello stabilimento sito alla loc.tà Macchia di Merola del Comune di Salza Irpina (AV);
- 4) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza dei Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
 - b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
 - e) che le acque reflue civili vengano convogliate nella fogna comunale;
 - f) che la ditta provveda alla messa a regime di tutti gli impianti non oltre novanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;
 - g) che la ditta comunichi a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Salza Irpina e all'ARPAC entro i quindici giorni successivi alla messa a regime degli impianti, le risultanze delle analisi delle emissioni relative a due campionamenti in un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 gg. decorrenti dalla messa a regime (il tutto a cura di un tecnico abilitato);
 - h) effettuare, con cadenza annuale, a decorrere dalla data di "messa a regime" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Salza Irpina, ARPAC - Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
 - i) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4-h (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
 - m) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
 - n) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui di cui al punto 4-h;
 - o) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di precisare ulteriormente che:

- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto n. 4–h dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
 - qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
 - i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
 - al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 7) di puntualizzare ulteriormente che:
- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
 - la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore;
 - la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- 8) di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime ed il successivo monitoraggio sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze);
- 9) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività
- 10) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 11) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 12) di notificare il presente provvedimento alla ditta Calcestruzzi Irpini s.p.a. con sede loc.tà Macchia di Merola del Comune di Salza Irpina (Av);
- 13) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Salza Irpina, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, all'ASL di Avellino ed all'ARPAC– Dipartimento Provinciale di Avellino;
- 14) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)